

Legge 23 luglio 2009, n. 99

"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

- ENERGIA -

Art. 27 (4)	Stabilisce che, al fine di incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i Piccoli Comuni (fino a 20mila abitanti) potranno usufruire del servizio di "scambio sul posto", per gli impianti fino a 200 kW, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra punto di immissione e punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete
Art. 27 (10)	Interviene sui programmi di accelerazione ed assicurazione dell'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea.
Art. 27 (12)	Viene spostata dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 la data a partire dalla quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui energia prodotta gode della tariffa omnicomprensiva o dei CV di cui alla finanziaria 2008. Il comma 13 quantifica nella somma di 300 mila euro il budget che verrà destinato all'operazione
Art. 27 (16)	Viene stabilito che il Ministero dello Sviluppo Economico è incaricato di definire le norme, i criteri e le procedure standardizzate destinate alle amministrazioni responsabili, ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione degli impianti relativi, fatti salvi gli idroelettrici e i geotermici con potenza superiore a 10 MW (un anno di tempo). Un Decreto Ministeriale all'uopo emanato stabilirà i meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio di informazioni
Art. 27 (18, 19)	Viene stabilito che l'obbligo, riportato all'art.11 (1,2) del D.Lgs 79/99 di <i>"immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili..., limitatamente alla producibilità aggiuntiva"</i> , passa dai produttori/importatori di energia non rinnovabile, a quelle dei "soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo. <u>A partire dal 2011, l'energia elettrica rinnovabile da immettere obbligatoriamente nel sistema, non sarà quindi più calcolata sulla produzione dell'anno precedente, bensì sull'energia prelevata dalla rete.</u> Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a dover rendere operativa la svolta, (che andrà a cambiare completamente la struttura dei certificati verdi). Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà essere emanato nel giro di sei mesi e nel provvedimento troverà spazio anche la rideterminazione della percentuale annuale di incremento della quota rinnovabile, prevista dal D. Lgs 79/1999
Art. 27 (20)	Viene stabilito che l'installazione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione (di potenza inferiore a 50 kWe) sono soggetti alla sola comunicazione, prevista dal T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001). Rispetto agli impianti di piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1 MWe), è sufficiente la Denuncia di inizio attività (DIA)
Art. 27 (21)	Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i Comuni vengono autorizzati a destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti fotovoltaici, da cedere ai privati cittadini
Art. 27 (23)	Viene introdotta la proroga di un anno dei termini previsti dall'articolo 14 del Dlgs 20/2007, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, (l'articolo riguarda i diritti all'emissione dei certificati verdi, acquisiti ex legge 239/2004).

Art. 27 (42)	Tramite modifica al D.Lgs 387/2003 (incentivazione delle fonti rinnovabili nel campo elettrico), viene stabilito esplicitamente che il proponente debba dimostrare, prima del rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti alimentati a biomassa e quelli fotovoltaici, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto
Art. 27 (43)	Vengono apportate modifiche all'allegato IV parte seconda del D.Lgs 152/2006, pertanto sono sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale: <ul style="list-style-type: none"> – impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua, quando di potenza superiore a 1MW (prima 50 MW); – impianti industriali eolici, quando di potenza superiore a 1MW (potenza prima non indicata)
Art. 27 (44)	Per quanto riguarda l'autorizzazione unica per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/03), scompare la previsione relativa al potere delle Giunte regionali di decidere sull'autorizzazione, nel caso di mancato accordo in sede di Conferenza dei servizi. Tale previsione era stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (Legge 244/2007)
Art. 27 (45)	Interviene sugli impianti a fonti rinnovabili, inferiori a 20 kWe, novità in materia di "scambio sul posto": viene modificato l'articolo 6 del D.Lgs 387/03, al fine di adeguarlo alle modifiche in tema di "scambio sul posto", che ora si basa sul valore economico dell'energia immessa e prelevata (non più sulla quantità)
Art. 27 (46)	Viene modificato l'art. 9-ter della Legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed è istituita la <u>Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata</u> , la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata
Art. 30 (14)	Con modifica dell'allegato X, parte V del Dlgs 152/2006 cambiano le " <i>Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo</i> ": accanto al materiale vegetale prodotto dalla "lavorazione esclusivamente meccanica" – di legno vergine, e costituito da cortecce, segatura, trucioli, (...), non contaminati da inquinanti – viene aggiunto anche il "trattamento con aria, vapore e acqua, anche surriscaldato"
Art.42 (4, 6)	<u>Cambiano il coefficiente e la tariffa riportati nelle tabelle 2 e 3 della Finanziaria 2008.</u> Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> - per i rifiuti biodegradabili e biomasse non da filiera corta, il coefficiente passa da 1,10 a 1,30; - per il biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: l'entità della tariffa passa da 22 a 28 (euro cent/kWh)
Art.42 (5)	Viene abrogato il comma 382-ter della Finanziaria 2007, che prevedeva la possibile scelta tra certificati verdi e tariffa onnicomprensiva, per quel che riguarda la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, alle condizioni ivi stabilite.
Art.42 (8)	Con modifica dell'art.2, c. 152 della Finanziaria 2008 si dispone che per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento